



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 420 DEL 21.12.2023

Corte Sportiva di Appello n. 9

Seduta del 21.12.2023

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Marco Buzzo, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo presentato dalla Società Basket Solofra avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 169, di cui al C.U. n°368 del 13/12/2023, relativo alla gara n°3769 del Campionato Divisione Regionale 3, con il quale veniva irrogata a PASQUALE NIGRO la squalifica per 2 gare per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 35,1c RG, art. 36 RG];
- letto il reclamo, sentito telefonicamente il sig. Pasquale Nigro, il quale illustra in maniera dettagliata le motivazioni poste alla base dello scritto difensivo negando di aver profferito la frase riportata dagli arbitri nell'allegato al referto "ma che cazzo di fischio fai, imbecille, coglione", confermando di essere rimasto sugli spalti, dopo l'espulsione;
- sentito il secondo arbitro, sig. Vincenzo Pizzo, il quale riferisce di non aver sentito le parole pronunciate dal sig. Nigro e che fu il primo arbitro ad espellere il predetto;
- irreperibile il primo arbitro, ripetutamente contattato all'utenza telefonica;
- rilevato che dall'istruttoria espletata non è stato possibile avere piena prova delle parole che sarebbero state pronunciate dal sig. Nigro;
- rilevato che il comportamento tenuto dal Nigro può essere comunque inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 35,1c;
- rilevato che il tesserato sig. Pasquale Nigro non risulta avere precedenti specifici recenti e che nella fattispecie in esame, anche in considerazione delle modalità concrete del fatto, può ritenersi applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 21,4 RG;

PQM

in parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Pasquale Nigro la squalifica per una gara ai sensi degli artt. 35,1c, 36 e 21,4 RG.;

Dispone restituirsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 21 dicembre 2023

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati